



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Berna, 22 dicembre 2025

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza PIC (OPICChim, RS 814.82)

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2026



Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Punti essenziali del progetto	3
3	Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo, e compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	4
4	Commento alla modifica dell'appendice 1	4
4.1	A proposito dell'inserimento delle sostanze attive proposte di prodotti fitosanitari e biocidi	4
4.2	A proposito dell'inserimento delle sostanze e dei gruppi di sostanze proposti che sono soggetti a divieti o rigorose restrizioni secondo l'ORRPChim.....	6
4.3	Sostanze secondo l'allegato 1.17 dell'ORRPChim, per le quali siano scaduti inutilmente i termini per la presentazione delle domande di omologazione nell'UE o in Svizzera.....	7
5	Ripercussioni	8
5.1	Ripercussioni per la Confederazione	8
5.2	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni	9
5.3	Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla salute.....	9

1 Situazione iniziale

La *Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale* (RS 0.916.21) impone alle parti contraenti di informarsi reciprocamente in merito ai divieti o alle rigorose restrizioni che sono stati emanati nei confronti dell'impiego di prodotti chimici nel proprio Paese per motivi sanitari o ambientali. La prima esportazione nel corso dell'anno civile di una sostanza così regolamentata deve essere notificata al Paese destinatario. Le sostanze il cui impiego in due diverse regioni sia stato vietato o assoggettato a rigorose restrizioni da almeno una parte contraente in ciascuna regione possono essere incluse nell'allegato III della Convenzione PIC. Le parti contraenti sono tenute a prendere decisioni in merito ai prodotti chimici inclusi nell'allegato III, stabilendo se e, in caso, a quali condizioni l'importazione di tali sostanze PIC debba essere consentita o vietata. Questa procedura è denominata assenso preliminare in conoscenza di causa (in inglese: «prior informed consent», PIC). Le forniture di sostanze PIC in violazione della decisione di importazione del Paese importatore non sono consentite.

L'ordinanza del 10 novembre 2004 relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (Ordinanza PIC, OPICChim; RS 814.82) traspone la Convenzione di Rotterdam nel diritto nazionale.

L'ordinanza contiene due appendici: l'appendice 1 designa le sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in Svizzera per motivi di protezione della salute o dell'ambiente. Si tratta in particolare delle sostanze per le quali l'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81) contiene disposizioni corrispondenti. In aggiunta, secondo l'articolo 2 della Convenzione PIC, in questa appendice devono essere incluse anche le sostanze cui sia stata rifiutata l'approvazione o che siano state ritirate. Di conseguenza, l'appendice 1 dell'OPICChim deve rispecchiare anche le decisioni prese sulla base dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF; RS 916.161) o dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc; RS 813.12). L'inclusione di una sostanza nell'appendice 1 comporta che i Paesi importatori debbano essere informati delle spedizioni di tale sostanza dalla Svizzera prima dell'importazione.

L'appendice 2 designa le sostanze e i formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC ed è identica all'allegato III della Convenzione PIC. Determinate sostanze figurano in entrambe le appendici e sono indicate nell'appendice 1 con «#».

2 Punti essenziali del progetto

L'appendice 1 dell'OPICChim deve essere regolarmente aggiornata per tenere conto dei nuovi divieti e delle nuove rigorose restrizioni dell'ORRPChim, nonché delle nuove limitazioni all'approvazione secondo l'OPF, l'OBioc e l'allegato 1.17 dell'ORRPChim.

Attualmente essa non rispecchia ancora le nuove norme dell'ORRPChim in materia di restrizioni e divieti che il Consiglio federale ha deliberato il 23 febbraio 2022, il 27 novembre 2024 e il 29 ottobre 2025. Nella vigente appendice 1 dell'OPICChim non sono stati ancora considerati neppure i recenti stralci dalla lista delle sostanze attive approvate per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1 dell'OPF e le recenti decisioni di non approvazione relative alle sostanze attive dei biocidi. Le sostanze attive in questione dovrebbero pertanto essere inserite nell'appendice 1 dell'OPICChim, così come le sostanze elencate nell'allegato 1.17 dell'ORRPChim per le quali siano scaduti inutilmente i termini per la presentazione delle domande di approvazione nell'UE o in Svizzera.

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo, e compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La proposta di modifica dell'OPICChim è necessaria affinché la regolamentazione svizzera resti compatibile con la Convenzione di Rotterdam.

Non sussistono problemi nel rapporto con il diritto dell'UE, in quanto la Svizzera non è un membro di quest'ultima e, di conseguenza, non è vincolata dal suo diritto in materia. Inoltre, non sussistono neppure altri accordi contrastanti.

4 Commento alla modifica dell'appendice 1

Si propone di inserire nell'appendice 1 quanto segue:

- determinate sostanze attive di prodotti fitosanitari e biocidi non più autorizzate dal 2019;
- sostanze e gruppi di sostanze soggetti a divieti o a rigorose restrizioni dal 2022 secondo l'ORRPChim;
- sostanze secondo l'allegato 1.17 dell'ORRPChim, per le quali siano scaduti inutilmente i termini per la presentazione delle domande di approvazione nell'UE o in Svizzera.

4.1 A proposito dell'inserimento delle sostanze attive proposte di prodotti fitosanitari e biocidi

Si propone di inserire le sostanze attive di prodotti fitosanitari e biocidi che sono state stralciate dall'elenco delle sostanze attive approvate, per le quali si presume che sussista un interesse economico e che soddisfano i seguenti criteri¹:

- la sostanza attiva è stata stralciata dall'elenco delle sostanze attive approvate a causa di un rischio troppo elevato per la salute o l'ambiente;

¹ I criteri per l'inserimento di sostanze attive di prodotti fitosanitari e biocidi non più approvate sono illustrati al numero 5.9 del rapporto esplicativo del 22 marzo 2017 concernente la modifica dell'OPICChim: [Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'OPICChim](#).

- la sostanza attiva possiede almeno una delle seguenti caratteristiche pericolose:
 - tossicità acuta (categoria 1, 2 o 3);
 - effetto cancerogeno, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione (categoria 1A o 1B);
 - tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola o ripetuta) (categoria 1);
 - pericolosa per l'ambiente acquatico, tossicità acuta (categoria 1), o pericolosa per l'ambiente acquatico, tossicità cronica (categoria 1 o 2).

Le seguenti sostanze attive soddisfano i criteri per l'inserimento: acibenzolar-S-metile, aldicarb, alfa-cipermetrina, asulame, benalaxyl, bentiavalicarb, beta-ciflutrin, bifentrin, bromoxynil, carbetamide, carbossina, cloridazon, clorofene, clorotalonil², clorprofam, clorpirifos, clorpirifos-metile, clofentezine, clotianidina, ciproconazolo, ciromazina, d-alletrina, desmedifam, dietofencarb, diflubenzuron, dimetoato, dimetomorf, diquat, diuron, dodemorf, empentrina, epoxiconazol, esbiotrina, famoxadone, fenamidone, fenbuconazolo, fenoxy carb, fenpropimorf, fenpirazamina, fipronil, flufenacet, flupirsulfuron-metil sodio, fluquinconazole, fosfuro di calcio, fosmet, fuberidazolo, glufosinato, estere metilico di haloxyfop-(R), imidacloprid, indoxacarb, iprodione, linuron, lufenuron, mancozeb, maneb, mepanipyrim, meptyldinocap, metam sodio, metiocarb, metomil, metiram, metolaclor, metosulam, metribuzin, miclobutanol, orizalin, oxasulfuron, pencicuron, picossistrobina, pimetrozina, procloraz, propiconazolo, propineb, chinoclamina, quinoxyfen, s-metolaclor, spirodiclofene, teflubenzurone, tiacloprid, tiamethoxam, tiofanato-metile, tiram, tralcoxidim, triadimenol, triazossido, triflumizolo, triflusulfuron-metile e tritosulfuron.

Le sostanze atrazina, diafenthiuron, metidation, paraquat e profenofos sono elencate al numero 4.1 dell'allegato 2.5 dell'ORRPChim. Di conseguenza, la loro esportazione per l'impiego come prodotti fitosanitari è vietata. Le esportazioni per altri impieghi non sono però attualmente regolamentate. Queste sostanze attive non figurano in alcun elenco delle sostanze attive omologate secondo l'OBioc; l'immissione sul mercato di biocidi che le contengono non è consentita. Inoltre, l'esperienza maturata nell'esecuzione ha dimostrato che sono impiegate in parte per scopi diversi dai prodotti fitosanitari. Pertanto, devono essere incluse nell'appendice 1 dell'OPICChim nella categoria «Pesticida», in modo che le esportazioni di tali sostanze e dei preparati che le contengono siano in futuro soggette all'obbligo di notifica dell'esportazione. Le esportazioni come prodotti fitosanitari continuano a essere vietate.

² Il clorotalonil è sì elencato nell'appendice 1 dell'OPICChim, ma le approvazioni per tutti i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza sono state revocate. Inoltre, il clorotalonil non è più autorizzato nell'UE come sostanza attiva di prodotti fitosanitari.

4.2 A proposito dell'inserimento delle sostanze e dei gruppi di sostanze proposti che sono soggetti a divieti o rigorose restrizioni secondo l'ORRPChim

Le sostanze e i gruppi di sostanze seguenti devono essere inclusi nell'appendice 1 dell'OPICChim nella categoria «Prodotto chimico industriale» per i motivi elencati di seguito:

- acido perfluoroesansolfonico e i suoi composti correlati. Con la modifica dell'ORRPChim del 23 febbraio 2022, sono stati vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego dell'acido perfluorooottanoico, dei suoi sali e delle sostanze correlate, nonché dei preparati che contengono tali sostanze, fatte salve alcune deroghe specifiche;
- acido perfluorononanoico, perfluorodecanoico, perfluoroundecanoico, perfluorododecanoico, perfluortridecanoico e perfluortetradecanoico ($C_9 - C_{14}$ -PFCA), i loro sali e composti correlati. Con la modifica dell'ORRPChim del 23 febbraio 2022, il divieto relativo all'acido perfluorooottanoico (PFOA), ai suoi sali e alle sostanze correlate è stato esteso a un gruppo di sostanze più ampio, vale a dire l'acido perfluorooottanoico, gli acidi perfluorocarbossilici a catena più lunga ($C_9 - C_{14}$ -PFCA) e i loro composti correlati;
- ottametilciclotetrasilossano (D4, n. CAS 556-67-2), decametilciclopentasilossano (D5, n. CAS 541-02-6) e dodecametilcicloesasilossano (D6, n. CAS 540-97-6). Con la modifica dell'ORRPChim del 27 novembre 2024 è stata vietata, in linea di principio, l'immissione sul mercato di tre silossani ciclici (D4, D5, D6) e dei preparati che li contengono;
- declorane Plus compresi i suoi *anti* e *sin* isomeri (n. CAS 135821-74-8 e n. CAS 135821-03-3) e 2-(2*H*-benzotriazolo-2-yl)-4,6-di-*tert*-pentilfenolo (UV-328, n. CAS 25973-55-1). L'undicesima conferenza delle parti contraenti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ha deliberato l'inclusione di declorane Plus e UV-328. La decisione sarà ora attuata nell'ambito del presente pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2026, e le sostanze in questione saranno incluse nell'allegato 1.1 dell'ORRPChim, dove la loro gestione sarà sottoposta a un divieto generalizzato con solo poche eccezioni;
- tutti i composti di piombo. Attualmente, tre composti di piombo, vale a dire il cromato di piombo, il piombo cromato molibdato solfato rosso e il giallo di piombo solfo-cromato, sono elencati nell'appendice 1 nella categoria «Prodotto chimico industriale». Questi composti sono stati inclusi nell'appendice 1 dell'OPICChim nel maggio 2017, a causa del loro inserimento nell'allegato 1.17 dell'ORRPChim e della mancanza di impieghi autorizzati. Queste tre voci devono essere sostituite dalla menzione di tutti i composti di piombo. L'ampliamento delle voci relative ai composti di piombo viene proposto per i seguenti motivi: nel 1972 è stato vietato l'impiego dei composti di piombo nelle idropitture e nei colori a colla per la tinteggiatura all'interno degli edifici, così come nei tessili. Con l'introduzione dell'ORRPChim nel 2005, il divieto è stato esteso ai prodotti per la verniciatura

edile, alle lacche industriali, alle vernici per auto di serie e per riparazioni di auto, ai prodotti per la protezione dalla corrosione, alla segnaletica stradale, agli intonaci plastici e agli inchiostri da stampa. Sono esenti dal divieto i pigmenti, i colori, gli opacizzanti, le preparazioni vetrificabili, gli ingobbi e i preparati analoghi utilizzati nell'industria della ceramica, della smaltatura o del vetro, nonché i colori per pittori e colori simili. Inoltre, l'impiego del piombo e dei composti di piombo è stato vietato nei materiali d'imballaggio e limitato nei componenti di veicoli, così come nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'industria del PVC europea e quella svizzera hanno deciso di rinunciare all'uso di stabilizzanti al piombo nel PVC e di sostituirli con stabilizzanti senza piombo. Nel novembre 2024, l'UE ha vietato l'immissione sul mercato e l'impiego di stabilizzanti al piombo nel PVC. Sono esclusi i prodotti fabbricati a partire da materiali riciclati. Anche la Svizzera ha in programma di adottare il divieto relativo agli stabilizzanti al piombo nel PVC, quale parte della revisione in corso dell'ORRPChim nell'ambito del pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2025. A causa delle proprietà tossiche per la riproduzione dei composti di piombo, questi non sono fondamentalmente idonei all'omologazione come sostanze attive nei biocidi e nei prodotti fitosanitari (art. 14 cpv. 2 lett. a in combinato disposto con l'allegato 5 OBioc per quanto riguarda la procedura per le domande di omologazione e art. 4 cpv. 2 OPF per quanto riguarda i criteri per l'omologazione delle sostanze attive). L'utilizzo dei composti di piombo nei cosmetici è vietato (art. 54 cpv. 1 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, ODerr; RS 817.02). Di conseguenza, l'immissione sul mercato e l'impiego dei composti di piombo sono fortemente limitati per la tutela della salute umana e dell'ambiente.

4.3 Sostanze secondo l'allegato 1.17 dell'ORRPChim, per le quali siano scaduti inutilmente i termini per la presentazione delle domande di omologazione nell'UE o in Svizzera

Il numero 1 dell'allegato 1.17 dell'ORRPChim vieta l'immissione sul mercato e l'impiego a titolo professionale o commerciale delle sostanze che sono state identificate nell'UE come sostanze estremamente preoccupanti (Substance of Very High Concern, SVHC) e che sono soggette ad autorizzazione secondo l'allegato XIV del regolamento REACH. In deroga a quanto precede, questi divieti non si applicano se per un determinato utilizzo della sostanza è prevista un'eccezione generale, oppure se l'UE ha concesso un'autorizzazione per tale utilizzo, oppure se l'organo di notifica ha rilasciato un'autorizzazione eccezionale limitata nel tempo in seguito a una richiesta motivata. Le imprese svizzere che utilizzano una sostanza estremamente preoccupante (SVHC) in base a un'autorizzazione dell'UE devono comunicare all'organo di notifica lo scopo d'uso e il numero di autorizzazione UE della sostanza. Le sostanze elencate al numero 5 dell'allegato 1.17 dell'ORRPChim sono dunque, in Svizzera, o vietate o soggette a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute e dell'ambiente. Di queste sostanze estremamente preoccupanti, devono essere incluse nell'appendice 1 dell'OPICChim, nella categoria «Prodotto chimico industriale», quelle per le quali non vale alcuna eccezione generale, quelle i cui termini per la presentazione delle domande di autorizzazione nell'UE e in Svizzera siano scaduti inutilmente e quelle che sono autorizzate nell'UE ma non utilizzate in Svizzera. Dall'ultimo aggiornamento dell'appendice 1 dell'OPICChim, nell'allegato 1.17

dell'ORRPChim sono state incluse altre 44 sostanze estremamente preoccupanti. I criteri sopra menzionati per l'inclusione nell'appendice 1 dell'OPICChim si applicano alle seguenti sostanze:

- sostanze per le quali non vale alcuna eccezione generale e i cui termini per la presentazione delle domande di autorizzazione nell'UE e in Svizzera siano scaduti inutilmente:
 - acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici Di-C6-8 ramificati, ricchi in C7;
 - acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici Di-C7-11 ramificati e lineari;
 - acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare;
 - acido 1,2-benzendicarbossilico, diesilestere, ramificato e lineare;
 - acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici Di-C6-10; acido 1,2-benzendicarbossilico, diesteri misti decilici, esilici e ottilici con una concentrazione ≥ 0,3 % di ftalato di diesile;
 - 1-bromopropano (bromuro di n-propile);
 - 5-sec-butil-2-(2,4-dimentilcicloesano-3-en-1-yl)-5-metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimentilcicloesano-3-en-1-yl)-5-metil-1,3-diossano [2];
 - benzibutiftalato (BBP);
 - bis(2-etilesil) ftalato (DEHP);
 - bis(2-metossietil) ftalato;
 - dibutiftalato (DBP);
 - diesil ftalato;
 - diisopentil ftalato;
 - dipentiftalato;
 - n-pentil-isopentil ftalato;
 - perborato di sodio;
 - perossometaborato di sodio;
 - UV-327;
 - UV-350;
 - UV-320;
- sostanze per le quali non vale alcuna eccezione generale, che sono autorizzate nell'UE per determinati utilizzi, ma per le quali non è stata richiesta alcuna omologazione in Svizzera:
 - 2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina (MOCA);
 - formaldeide, prodotti oligomerici di reazione con anilina (MDA tecnico);
 - fosfato di trixilile.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), in qualità di autorità nazionale designata della Svizzera, sostiene l'onere principale dell'esecuzione dell'OPICChim da parte delle autorità federali (art. 8 OPICChim). Con l'inclusione di sostanze aggiuntive

nell'appendice 1, esso deve preparare, conformemente all'articolo 11, nuove notifiche di norme giuridiche per tali sostanze e presentarle al Segretariato della Convenzione PIC. Tali notifiche richiedono per ciascuna sostanza la creazione di un fascicolo che deve contenere una descrizione delle norme giuridiche vigenti, una raccolta delle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche, informazioni sulla classificazione nelle classi di pericolo e, se disponibili, ulteriori dati, come ad esempio una valutazione del rischio della sostanza notificata. Con la presente modifica dell'OPICChim, il carico di lavoro dell'UFAM aumenterà ulteriormente. L'onere supplementare può essere gestito con le attuali risorse di personale.

Gli adeguamenti necessari nella banca dati delle tariffe doganali causano un onere supplementare una tantum per l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) che può essere gestito con le risorse esistenti.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L'esecuzione dell'OPICChim è e rimane di competenza federale. Il progetto non ha pertanto ripercussioni per i Cantoni. Neppure per i Comuni sorgono nuovi compiti dovuti alle modifiche dell'OPICChim.

5.3 Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla salute

Questa modifica dell'OPICChim, con l'inclusione di sostanze aggiuntive nell'appendice 1, comporterà un onere supplementare per gli esportatori di prodotti chimici che contengono tali sostanze. L'onere dipende dall'entità del commercio internazionale delle nuove sostanze chimiche incluse nell'elenco, ovvero dalla quantità di sostanze elencate nell'appendice 1 che saranno esportate annualmente e dal numero di Paesi verso cui saranno esportate. L'esperienza maturata nell'esecuzione ha dimostrato che soprattutto le grandi imprese (con 100 o più dipendenti) sono interessate dalla procedura di notifica delle esportazioni prevista dall'OPICChim. Si stima che la maggior parte delle imprese che saranno interessate dalla presente modifica notifichi già oggi le esportazioni secondo l'OPICChim vigente e avrà quindi solo oneri amministrativi aggiuntivi proporzionati. Inoltre, da novembre 2024, è a loro disposizione un modulo elettronico per la notifica di esportazione, che permette una comunicazione efficiente.